



Corso di formazione RSU e TA

La contrattazione di scuola, Legge 107

24 Ottobre 2015

Ore 9,00 -14.00

Relatori:

Americo Campanari – Comparto Scuola Statale - Centro Nazionale FLC CGIL

Destinatari:

RSU elette nelle liste FLC CGIL di Perugia, Terminali Associativi FLC CGIL.

Sede di svolgimento del corso:

Sala “Conti” CGIL Umbria

Via Del Bellocchio 26

Perugia

L'iscrizione al corso deve essere effettuata attraverso la compilazione del modulo allegato, inviando la scheda di partecipazione all'indirizzo perugia@flcgil.it oppure Fax 0755008271

entro il 21 ottobre p.v.

L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola ai sensi del DM 08.06.2005 e perciò è automaticamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. La partecipazione al Corso di Formazione rientra tra le assenze retribuite.



Corso di formazione RSU e TA
La contrattazione di scuola, Legge 107
24 Ottobre 2015
Ore 9,00 -14.00

SCHEDA INFORMATIVA

Cognome _____ Nome _____

Nat a _____ Pv _____ il _____

Residente/Domiciliato a _____ Pv _____

In via _____ N. _____ Cap _____

Sede di Servizio _____

Cell/Tel _____

E-Mail _____

- RSU
- TERMINALE ASSOCIATIVO

firma

SCIOPERO GENERALE 21 OTTOBRE CIRCOLARE MIUR

Da: **Notizie USB Scuola** <scuola@usb.it>
a: PGTD11000Q@istruzione.it

13/10/2016 17:43:0

[Visualizza testo](#)

USB NOTIZIE - la newsletter della Unione Sindacale di Base

Gent.mi Dirigenti Scolastici,

facendo seguito alla nota MIUR dell'11-10-16
(<http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot27520.pdf>)
chiediamo che a tutti i lavoratori pervenga una informazione
corretta in merito allo sciopero generale del 21 ottobre2016
indetto dalla nostra organizzazione sindacale USB - Unione
Sindacale di Base.

Certi della vostra collaborazione alleghiamo alla presente
comunicazione una locandina dello sciopero per l'albo
sindacale e inviamo distinti saluti.

Per USB P.I. Scuola

Prof.re Luigi Del Prete

Questa newsletter è curata dalla:

Unione Sindacale di Base
Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
Tel. 06.59640004 - Fax: 06.54070448

[Modifica lista](#) - [Cancella](#) - [Iscrivi](#) - [Cambia Email](#)

5 Allegati

right_top.jpg

spacer.jpg

left_top.jpg

logo.jpg

locandina sci... .jpg

La **SCUOLA** della **RESISTENZA** **SCIOPERA** contro il governo Renzi



21 ottobre ore 10 presidio al MIUR
22 ottobre manifestazione nazionale
"No Renzi Day"





GILDA degli Insegnanti dell'Umbria

Associazione Docenti Articolo 33

Ente formatore riconosciuto dal MIUR prot. n. AOODPIT 852 del 30/07/2015

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016

ORE 16 - 18

Aula Magna I.T.E.T. "Capitini" - Perugia

**LA SCUOLA ITALIANA TRA
RIFORME E CONTRORIFORME,
ATTESE E DELUSIONI**

ne discutiamo con

Marco Lodoli

(Insegnante e Scrittore)

Marco Rossi Doria

(Maestro già Sottosegretario MIUR)

introduce

Patrizia Basili

(Coordinatrice provinciale GILDA)

L'Associazione Docenti Art. 33 è Ente Formatore riconosciuto dal MIUR. Al termine dei lavori verrà rilasciato ai partecipanti un attestato con valenza di credito formativo.

Iniziativa di formazione 24 ottobre

Da: <segreteria@gildaumbria.it>

a: <segreteria@gildaumbria.it>

12/10/2016 19:14:4

[Visualizza testi](#)

All'attenzione del Dirigente Scolastico

Gentile Dirigente, Le invio in allegato la locandina per una importante iniziativa di formazione, con preghiera di portarla all'attenzione dei docenti dell'Istituto; anche la Sua presenza sarà particolarmente gradita.

I migliori saluti

Patrizia Basili - Coordinatrice provinciale

GILDA degli Insegnanti dell'Umbria

Associazione professionale e sindacale

Tel. e fax 075 5051031 – Cell. 331 7554291 – www.gildaumbria.it

Sede PERUGIA – Ponte San Giovanni – Via Quintina, 51 (Apollo 1)
Tutte le Mattine su appuntamento; Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 19.00

Sede FOLIGNO – Via IV Novembre (sopra NKD)
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30

Sedi FOSSATO DI VICO, TERNI e ORVIETO su appuntamento



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

1 Allegati

Convegno 24 o... .docx

Segreteria DIGITALE

È un progetto

[Segreteria Digitale](#)

siete in **Segreteria Digitale** > Menu rapido > Visualizza email

Consulta

Consultazione
Ricerca
Pratiche
Discente
Stampa

Raccogli

Documenti in entrata
Documenti in uscita
Registri

I miei documenti

I miei documenti
Libreria

I miei archivi

Archivazione fisica
Archivazione digitale

Pubblica

Albo online
Trasparenza
Comunicati

Consulenza

Videocons
Tutor
Normativa
Aggiornamenti
Questi
Manuale FAQ
TeamViewer

Organizza

Titolari
Tipi di documenti
Controparti

[Hai bisogno di aiuto? / Consulti le FAQ](#)

[Richiedi assistenza](#)

[Consigliaci un miglioramento](#)



GILDA degli Insegnanti dell'Umbria

Associazione Docenti Articolo 33

Ente formatore riconosciuto dal MIUR prot. n. AOODPIT 852 del 30/07/2015

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2016

ORE 16 - 18

Aula Magna I.T.E.T. "Capitini" - Perugia

**LA SCUOLA ITALIANA TRA
RIFORME E CONTRORIFORME,
ATTESE E DELUSIONI**

ne discutiamo con

Marco Lodoli

(Insegnante e Scrittore)

Marco Rossi Doria

(Maestro già Sottosegretario MIUR)

introduce

Patrizia Basili

(Coordinatrice provinciale GILDA)

L'Associazione Docenti Art. 33 è Ente Formatore riconosciuto dal MIUR. Al termine dei lavori verrà rilasciato ai partecipanti un attestato con valenza di credito formativo.

Questo sito web utilizza cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies clicca qui
Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookies. Acconsenti



Associazione Nazionale Dirigenti
e Alte Professionalità della Scuola

POLITICA SINDACALE

Intervento di Giorgio Rembado alla Commissione Affari costituzionali della Camera del 7 ottobre 2016

[10/10/2016]

Audizione della CIDA presso la I Commissione Camera su atto del Governo 328 (dirigenza)

Comunicato stampa CIDA

Venerdì 7 ottobre si è tenuta alla Camera dei Deputati presso la I Commissione Affari Costituzionali l'audizione della CIDA sullo schema di decreto legislativo relativo alla dirigenza (Atto di Governo n. 328).

Della rilevanza di un tale intervento riformatore nessuno può dubitare perché dalla qualità dei pubblici servizi – e, di conseguenza, dei dirigenti agli stessi preposti – dipende in larga misura la crescita del paese.

Sul Corriere della Sera del 1 settembre 2016 Sabino Cassese aveva ricordato che dalla riforma del 1972 (Governo Andreotti) ad oggi numerosi sono stati i tentativi di riordino della dirigenza pubblica, tutti o quasi fin qui inattuati, nonostante che alcuni dei principi ispiratori fossero largamente condivisi tanto da essere ripresi dalla attuale legge delega. Tra questi la necessità di creare l'unità della dirigenza, unificandola da tanti corpi fin qui separati. Ma tant'è le resistenze al cambiamento nel corso di tutti gli anni trascorsi hanno avuto la meglio. E hanno inceppato il meccanismo, producendo spesso incoerenze tra le finalità dichiarate nelle leggi delega e gli strumenti attuativi.

Ora noi non vorremmo che si ripettesse lo stesso errore e desidereremmo scongiurare il pericolo che tante lodevoli intenzioni espresse dal legislatore con la delega della legge 124 del 7 agosto 2015 diventassero altrettante "pie illusioni". Ci siamo perciò posti davanti allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 328) con spirito costruttivo. Ne condividiamo le enunciazioni di fondo: l'obiettivo di creare l'unicità della dirigenza, orientata al risultato e valutata in relazione alle performance; l'autonomia dell'azione dirigenziale rispetto a quella degli organi di indirizzo politico.

Perciò ci soffermeremo sulle incongruenze per noi più evidenti nel tentativo di dare un contributo al superamento di alcune delle contraddizioni interne allo schema di decreto legislativo.

Ruolo Unico. Non si capisce perché lo si sia chiamato così, in quanto non è unico ma tripartito e pertanto unico è rimasto solo di nome.

Per di più non si comprende l'esclusione di alcuni profili dirigenziali, quali prefetti, ambasciatori, entrambi appartenenti a categorie non contrattualizzate, o dirigenti scolastici. Ancora una volta la specificità ha avuto la meglio sull'identità della qualifica dirigenziale e ha tenuto in piedi antichi steccati, compromettendo però in tal modo il principale assunto della riforma. Specificità versus unicità? Ma anche nel ruolo unico delle funzioni centrali convivono profili di professionalità radicalmente diversi. Cosa avrebbero altrimenti a che fare, ad esempio, un dirigente di un'Agenzia fiscale e un dirigente di una Sovrintendenza archeologica, se non condividessero le responsabilità e i compiti gestionali del ruolo dirigenziale?

Se proprio si sentiva la necessità di mitigare l'unicità con la specificità, bastava prevedere un "quarto" R.U., accanto ai primi tre, in cui inserire i dirigenti delle scuole, degli istituti AFAM, delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, così come si è fatto con l'accordo quadro 13/7/2016 in cui i quattro profili sopra nominati sono stati collocati in un'unica area contrattuale dell'istruzione e della ricerca.

Insomma ci sarebbe voluto un po' più di coraggio innovativo per non cadere nella prima macroscopica contraddizione.

Diritto all'incarico. Siamo assolutamente contrari all'abbandono del principio del diritto all'incarico per il semplice decorso del periodo di quattro anni (oltre eventualmente altri due) dal termine del precedente indipendentemente da qualsiasi valutazione negativa del dirigente.

La stabilità del posto di lavoro è la principale garanzia a difesa della neutralità ed imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni: un dirigente precarizzato è soggetto a qualsiasi forma di pressione proveniente dal livello di direzione politica dell'ufficio. Ne sono prova le società partecipate, enti spesso – nell'esperienza fin qui vissuta – di foraggio di

interessi politici di parte, in cui i dirigenti non a caso sono assunti per chiamata diretta.

Riteniamo pertanto imprescindibile che il dirigente abbia diritto ad un incarico e conseguentemente che l'Amministrazione abbia il dovere alla scadenza dell'incarico precedente di conferirgliene un altro e che la perdita dello status di dirigente possa dipendere solo da ripetute valutazioni negative delle performance. Perfino nell'ordinamento federale degli Stati Uniti ne sono richieste almeno due nell'arco di un quinquennio.

Un tale processo però postula la necessità dell'introduzione di un sistema di valutazione delle performance dirigenziali ad elevata trasparenza.

Dirigente senza incarico: è anche incolpevolmente privato di parte consistente dei propri emolumenti retributivi, ricondotti al solo trattamento economico al primo anno, decurtato di un ulteriore terzo al secondo anno, con pesanti ricadute sul trattamento di quiescenza e di previdenza.

La CIDA propone invece la salvaguardia del trattamento economico in godimento a scadenza di incarico per almeno un triennio.

Le tre Commissioni per la dirigenza dei ruoli unici devono rappresentare la vera garanzia per l'autonomia dei dirigenti dalla politica e sono pertanto lo snodo fondamentale della riforma. Ma proprio per questo la loro composizione è di particolare rilevanza perché costituisce al tempo stesso uno strumento indispensabile e una verifica sostanziale della volontà da parte della politica di cambiare il sistema. La previsione di una Commissione di sette membri, di cui cinque individuati in parte tra le figure apicali delle Amministrazioni, non risponde ai requisiti richiesti dalla delega e alle esigenze di lavoro della Commissione. Intanto per gli altissimi incarichi ricoperti i cinque componenti sopra richiamati sono personalità contigue al Governo in carica, dal quale derivano il loro mandato. Non sono poi espressione di competenze affini con quelle dei dirigenti appartenenti ai ruoli unici. E non potrebbero disporre del tempo e della concentrazione necessari per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, che, a nostro giudizio, richiedono full time e impegno esclusivo. A loro toccherebbe essenzialmente il potere di firma su decisioni ampiamente predeterminate in fase istruttoria dagli uffici di supporto, con buona pace dell'indipendenza dal livello politico.

Una Commissione costituita per l'assolvimento dei compiti previsti dalla delega potrebbe essere, a nostro giudizio, formata da membri scelti tra personalità di notoria indipendenza che dovrebbe essere filtrata dal vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dovrebbe poter lavorare full time con incarico non rinnovabile della durata di sei anni

Incarichi dirigenziali a tempo determinato. L'incarico a tempo determinato ha natura derogatoria rispetto alla norma stabilita in Costituzione che richiede il concorso pubblico per l'assunzione dei dirigenti. C'è da chiedersi se la deroga sia compatibile e opportuna nei casi in cui riguardi un numero elevato di persone (fino al 30 per cento dei posti di funzione presso le autonomie locali e in misura illimitata per i dirigenti delle sezioni speciali).

La sopravvivenza dell'istituto dovrebbe, a nostro parere, essere ricondotto ad alcune condizioni, quali il preventivo accertamento della non rinvenibilità tra i dirigenti dei tre ruoli unici delle competenze richieste (situazione di fatto resa meno facilmente riscontrabile proprio dall'allargamento del numero dei dirigenti e dei loro profili di competenza con la costituzione dei ruoli unici), la fissazione di un tetto complessivamente non superiore all'otto per cento per i dirigenti non di carriera e il conferimento esclusivo ai dirigenti di carriera di incarichi particolarmente delicati che richiedano doti di eccezionale imparzialità in uffici deputati alla gestione di contratti di appalto o ad attività a forte impatto autorizzatorio.

Responsabilità gestionali del dirigente pubblico. Già esistono nell'ordinamento vigente in ossequio al principio della distinzione tra la funzione di indirizzo e quella di gestione. Dubbia appare invece l'accentuazione prevista dall'art. 11 del decreto nella parte in cui recita che i dirigenti "sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile". Tale precisazione rispetto alla normativa vigente non può che introdurre una esimente in materia di responsabilità degli organi di direzione politica, che dal canto loro invece possono aver influenzato – quando non addirittura costretto – il dirigente a compiere determinate scelte per la sussistente responsabilità dirigenziale per inosservanza di direttive.

Che si sia cercata la strada per l'introduzione di un'ulteriore forma di immunità per la politica?

Si propone pertanto l'eliminazione dell'inciso,

Link:

- [Audio-Video dell'intervento di Rembado](#)
- [Audio dell'intervento di Rembado](#)

Vedi anche...

- [Audizione della CIDA sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica](#)